



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 211 del 22/10/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI FUCECCHIO, EMPOLI, SAN GIMIGNANO E SANTA CROCE SULL'ARNO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRAMITE IL COMUNE DI FUCECCHIO QUALE STAZIONE APPALTANTE DELEGATA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AQUATEMPRA S.S.D. A R.L. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventidue** del mese di **ottobre** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
DE PAMPHILIS VALENTINA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI FUCECCHIO, EMPOLI, SAN GIMIGNANO E SANTA CROCE SULL'ARNO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRAMITE IL COMUNE DI FUCECCHIO QUALE STAZIONE APPALTANTE DELEGATA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AQUATEMPRA S.S.D. A R.L. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l'art. 15, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, da sottoscrivere con firma digitale a pena di nullità (comma 2-bis);
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", e in particolare: gli artt. 1 e 7, comma 1, sui principi del risultato e di auto-organizzazione amministrativa; l'art. 7, comma 2, sugli affidamenti in house; l'art. 15, sul Responsabile Unico del Progetto; l'art. 50, comma 1, lett. b), sull'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a € 140.000; l'art. 62, commi 1 e 14, sull'aggregazione delle committenze e sullo svolgimento congiunto delle procedure;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", con particolare riguardo agli artt. 14 e 17 in tema di modalità di affidamento e di affidamenti in house;

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 61 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del 30/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 e successivi atti di variazione, esecutivi ai sensi di legge;

Premesso che:

- i Comuni di Fucecchio, Empoli, San Gimignano e Santa Croce sull'Arno sono soci della società in house Aquatempa S.S.D. A.R.L., sulla quale esercitano il controllo analogo congiunto;
- la società Aquatempa gestisce tre impianti natatori: l'impianto del Comune di Empoli, l'impianto del Comune di San Gimignano e l'impianto intercomunale di Fucecchio – Santa Croce sull'Arno, in proprietà tra i due Comuni;
- per il Comune di San Gimignano il contratto di servizio tra le parti è stato sottoscritto in data 04/04/2025 Rep. 2596, e con Delibera di Giunta Comunale n. 265 del 30/12/2025, l'Ente ha disposto la proroga dell'affidamento fino al 31/12/2026;
- i contratti di servizio in essere tra ciascun Comune proprietario e Aquatempa scadono il 31 dicembre 2026, e le Amministrazioni intendono procedere a un nuovo affidamento in house per un periodo di 5 anni, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022;
- tale affidamento richiede un'istruttoria complessa e una motivazione qualificata, comprensiva della relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, della verifica del piano economico-finanziario con determinazione dei canoni e della predisposizione dei contratti di servizio;
- Aquatempa ha un unico bilancio, comprensivo di costi comuni a tutti gli impianti (sede, organo amministrativo, personale impiegato su più impianti), che vanno ripartiti con criteri

omogenei; è pertanto interesse comune dei Comuni affidare il supporto specialistico a un unico soggetto, garantendo coerenza delle istruttorie ed economie di spesa;

- l'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 promuove l'aggregazione della domanda per ridurre la frammentazione delle procedure, conseguire economie di scala e concentrare le competenze; il comma 14 consente a più stazioni appaltanti di svolgere congiuntamente una o più fasi della procedura, mediante accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990, con un unico RUP nominato presso la stazione appaltante delegata e responsabilità solidale delle stesse;

- il Comune di Fucecchio ha ricevuto mandato dagli altri soci per procedere direttamente all'affidamento, ai sensi dell'art. 62, comma 1, e dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023;

- il Comune di Fucecchio, con nota del 24.09.2026, ha richiesto un preventivo all'operatore economico Paragon Business Advisors S.r.l., che ha presentato in data 06.10.2026 un'offerta di € 24.000,00 oltre IVA (€ 29.280,00 IVA inclusa);

- la suddetta spesa è ripartita in parti uguali per impianto: un terzo a carico di Empoli (€ 9.760,00), un terzo a carico di San Gimignano (€ 9.760,00) e un terzo per l'impianto intercomunale, ripartito al 50% tra Fucecchio (€ 4.880,00) e Santa Croce sull'Arno (€ 4.880,00);

Preso atto dello schema di accordo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), condiviso con gli uffici dei Comuni di Empoli, San Gimignano e Santa Croce sull'Arno;

Dato atto che la relativa spesa troverà copertura finanziaria sul pertinente capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto di approvare lo schema di accordo e di individuare il Comune di Fucecchio quale stazione appaltante delegata, con RUP unico la dott.ssa Antonella Caccialupi;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere con la valutazione di fattibilità economico-finanziaria di un nuovo affidamento in house della piscina comunale alla società in Aquatempa S.S.D. a R.L. per un periodo di 5 anni, al termine dell'attuale gestione (scadenza al 31/12/2026);
3. di approvare lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 62, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 tra i Comuni di Fucecchio, Empoli, San Gimignano e Santa Croce sull'Arno, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4. di individuare il Comune di Fucecchio quale stazione appaltante delegata per la fase di affidamento e di esecuzione del servizio, dando atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi degli artt. 15 e 62, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Antonella Caccialupi, Responsabile EQ del Settore n.4 – Servizi alle Persone;

5. di dare atto che, con riferimento alla spesa complessiva di € 29.280,00 IVA inclusa per la valutazione, la stessa sarà anticipata dal Comune di Fucecchio, e che la quota a carico del Comune di San Gimignano (pari a € 9.760,00 IVA compresa) troverà copertura sul pertinente capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di demandare al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona l'adozione di tutti gli atti di gestione conseguenti;
7. di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Fucecchio, Empoli e Santa Croce sull'Arno a mezzo PEC, e di pubblicare l'accordo, una volta sottoscritto, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
9. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 62, COMMA 14, DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 PER LO SVOLGIMENTO CONGIUNTO, TRAMITE IL COMUNE DI FUCECCHIO QUALE STAZIONE APPALTANTE DELEGATA, DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AQUATEMPRA SSD A R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI

L'anno duemilaventisei, del giorno di apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale;

TRA

il **Comune di Fucecchio** (C.F. 01252100480), con sede in Piazza Amendola 17, rappresentato da [Caccialupi Antonella], autorizzato utorizzato con deliberazione n. [...] del [...]; di seguito anche “Comune capofila” o “Stazione appaltante delegata”;

il **Comune di Empoli** (C.F. [...]), con sede in [...], rappresentato da [nome e qualifica], autorizzato con deliberazione n. [...] del [...];

il **Comune di San Gimignano** (C.F. [...]), con sede in [...], rappresentato da [nome e qualifica], autorizzato con deliberazione n. [...] del [...];

il **Comune di Santa Croce sull'Arno** (C.F. [...]), con sede in [...], rappresentato da [nome e qualifica], autorizzato con deliberazione n. [...] del [...];

di seguito, congiuntamente, “le Parti” o “i Comuni”.

PREMESSO CHE

- i Comuni sono soci della società in house **Aquatempra SSD a r.l.** (di seguito “Aquatempra” o “la Società”), sulla quale esercitano il controllo analogo congiunto;
- Aquatempra gestisce tre impianti natatori: l'impianto del Comune di Empoli, l'impianto del Comune di San Gimignano e l'impianto intercomunale di Fucecchio – Santa Croce sull'Arno, in proprietà tra i due Comuni;
- ciascun Comune proprietario ha affidato ad Aquatempra la gestione del proprio impianto con un distinto contratto di servizio, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2026;
- è volontà delle Amministrazioni procedere a un nuovo affidamento in house ad Aquatempra, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, per una durata stimata di 5 anni;
- l'affidamento in house di servizi pubblici locali richiede un'istruttoria complessa e una motivazione qualificata, comprensiva della relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, della verifica del piano economico-finanziario e della predisposizione del contratto di servizio;

- pur restando distinte le istruttorie e i contratti di servizio relativi a ciascun impianto, la contabilità di Aquatempra è unica e comprende costi comuni (sede, organo amministrativo, personale impiegato su più impianti), che devono essere letti e ripartiti con criteri omogenei; ne discende l'interesse comune dei Comuni a disporre di un unico supporto specialistico, con evidenti economie di spesa;
- con nota del 24.09.2026 il Comune di Fucecchio ha richiesto un preventivo e, in riscontro, la società Paragon Business Advisors S.r.l. ha presentato in data 06.10.2026 un'offerta per complessivi **€ 24.000,00 oltre IVA** (€ 20.500,00 per il set documentale e € 3.500,00 per la verifica del PEF e la determinazione dei canoni);
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e il comma 2-bis ne prescrive la sottoscrizione con firma digitale, a pena di nullità;
- l'art. 62, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 consente a due o più stazioni appaltanti di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione, stabilisce la responsabilità solidale delle stesse e prevede la nomina di un unico RUP in capo alla stazione appaltante delegata;
- l'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", attua l'indirizzo della legge delega n. 78/2022 volto a ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti e a rafforzarne la professionalità; a tal fine mette a disposizione più strumenti di aggregazione della domanda (centrali di committenza, stazioni appaltanti qualificate, committenza ausiliaria, appalto congiunto), che consentono di svolgere un'unica procedura per il fabbisogno di più amministrazioni;
- la ratio di tali strumenti è conseguire economie di scala e condizioni economiche più vantaggiose, ridurre i costi amministrativi di procedure duplicate, concentrare le competenze in un'unica struttura responsabile e garantire uniformità di approccio tra enti con esigenze analoghe; l'appalto congiunto realizza tali obiettivi su base paritaria, senza trasferimento di funzioni, mantenendo ciascun ente titolare delle proprie scelte e assicurando, con il RUP unico e la responsabilità solidale, una direzione unitaria della procedura;
- tale scelta organizzativa è coerente con il principio del risultato (art. 1), che impone di perseguire l'affidamento con la massima tempestività e il miglior rapporto tra qualità e prezzo, e con il principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7, comma 1) del Codice degli appalti;
- nel caso di specie l'aggregazione è particolarmente utile perché:

a) l'oggetto dell'istruttoria è un'unica società in house con un unico bilancio, i cui costi comuni devono essere ripartiti tra gli impianti con criteri omogenei, risultato difficilmente garantito da tre affidamenti distinti a professionisti diversi;

b) un unico affidatario assicura coerenza tra le relazioni ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio dei tre impianti, e un solo interlocutore per Aquatempra;

c) un'unica procedura evita la moltiplicazione di CIG, verifiche, contratti e adempimenti di pubblicità;

d) l'offerta unitaria consente un prezzo complessivo inferiore alla somma di incarichi separati;

e) la concentrazione dell'istruttoria in un solo RUP è funzionale al rispetto della scadenza dei contratti in essere, fissata al 31 dicembre 2026;

- l'importo del servizio è inferiore a € 140.000,00, per cui, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il Comune di Fucecchio può procedere direttamente all'affidamento anche in assenza di qualificazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del medesimo decreto;
- con le deliberazioni sopra richiamate ciascun Comune ha approvato lo schema del presente accordo;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e l'Allegato 1 (prospetto di ripartizione della spesa) sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

Il presente accordo disciplina lo svolgimento congiunto, ai sensi dell'art. 62, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, della fase di affidamento e della fase di esecuzione del servizio di supporto specialistico giuridico, economico e finanziario all'istruttoria per l'affidamento in house ad Aquatempa della gestione degli impianti natatori dei Comuni (di seguito "il Servizio").

Il Servizio comprende, per ciascuno dei tre impianti e a livello consolidato: a) l'analisi tecnico-economica e il benchmarking; b) l'analisi delle esigenze di investimento e della durata; c) la verifica del PEF predisposto da Aquatempa, dell'equilibrio economico-finanziario e la determinazione dei canoni, inclusi i driver di ripartizione dei costi comuni; d) la relazione ex artt. 14 e 17 del D.Lgs. 201/2022; e) lo schema di contratto di servizio e i relativi allegati, distinti per impianto.

Restano nella competenza esclusiva di ciascun Comune proprietario le decisioni sull'affidamento del proprio impianto: l'approvazione della relazione, del PEF e del contratto di servizio, la deliberazione di affidamento, la stipula del contratto di servizio e gli adempimenti di pubblicazione a essi connessi. Per l'impianto intercomunale, le decisioni sono assunte da Fucecchio e Santa Croce sull'Arno secondo gli accordi di comproprietà vigenti.

Art. 3 – Finalità e interesse comune

Le Parti collaborano su base paritaria al fine di: garantire un'istruttoria omogenea per i tre impianti, coerente con l'unicità del bilancio di Aquatempa; ripartire in modo uniforme i costi comuni della Società; conseguire economie di spesa e semplificazione amministrativa attraverso un'unica procedura. Il presente accordo non prevede corrispettivi tra le Parti, ma esclusivamente il rimborso della spesa sostenuta.

Art. 4 – Comune capofila e stazione appaltante delegata

Le Parti individuano il Comune di Fucecchio quale stazione appaltante delegata, che svolge in nome proprio e per conto degli altri Comuni la fase di affidamento e la gestione dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico.

Art. 5 – Responsabile Unico del Progetto

1. Ai sensi degli artt. 15 e 62, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, le Parti nominano quale RUP unico la dott.ssa **Antonella Caccialupi**, Responsabile di Elevata Qualificazione del Settore

4 – Servizi alle Persone del Comune di Fucecchio. La nomina è formalizzata con atto del Comune di Fucecchio entro [5] giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

2. Il RUP, in particolare:

- a) cura l'istruttoria dell'affidamento diretto, verificando l'assenza dell'interesse trasfrontaliero e l'assenza di conflitti di interesse (art. 16);
- b) negozia con l'operatore economico le eventuali precisazioni dell'offerta, assicurando che il Servizio sia reso in modo distinto per ciascun impianto oltre che a livello consolidato;
- c) acquisisce il CIG tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e cura la verifica dei requisiti dell'operatore tramite il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), secondo l'art. 52 per gli affidamenti inferiori a € 40.000;
- d) predispone la decisione di contrarre e di affidamento (art. 17, commi 1 e 2) e la stipula del contratto (art. 18);
- e) coordina l'esecuzione, svolgendo anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, salvo diversa nomina; convoca il tavolo dei referenti (art. 9) e trasmette loro bozze e deliverable per le osservazioni;
- f) attesta la regolare esecuzione delle singole fasi, previa acquisizione del nulla osta dei referenti per i deliverable relativi al rispettivo impianto, e liquida le fatture;
- g) informa tempestivamente i Comuni di ogni ritardo, variazione o criticità.

3. Ciascun Comune individua inoltre un proprio responsabile del procedimento per le attività di propria competenza (art. 2, comma 3), che si raccorda con il RUP.

Art. 6 – Obblighi del Comune di Fucecchio

Il Comune di Fucecchio si impegna a:

1. adottare la decisione di contrarre entro 15 giorni dalla stipula del presente accordo, dando atto della delega ricevuta e del cofinanziamento degli altri Comuni;
2. svolgere la procedura sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in uso START, acquisire il CIG e gestire il ciclo di vita digitale del contratto, comprese le comunicazioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP);
3. assumere l'impegno di spesa per l'intero importo e accertare in entrata le quote di rimborso dovute dagli altri Comuni;
4. curare gli obblighi di pubblicità e trasparenza (art. 28 D.Lgs. n. 36/2023 e D.Lgs. n. 33/2013), pubblicando nella sezione "Amministrazione trasparente" gli atti della procedura e il presente accordo; gli altri Comuni pubblicano il link o gli estremi sul proprio sito;
5. stipulare il contratto (foglio patti e condizioni) con l'operatore economico entro 30 giorni dalla decisione di affidamento, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite PEC o piattaforma (art. 18, comma 1), con firma digitale;
6. acquisire la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), il DURC e la regolarità fiscale prima dei pagamenti;
7. pagare le fatture secondo le scadenze contrattuali (20% all'accettazione, 60% alla consegna delle bozze, 20% alla consegna definitiva) e chiedere, dopo ogni pagamento, il rimborso pro quota (art. 8);

8. trasmettere agli altri Comuni (foglio patti e condizioni) entro 10 giorni dalla stipula, il duplicato informatico del contratto e la decisione di affidamento;

Art. 7 – Obblighi degli altri Comuni

I Comuni di Empoli, San Gimignano e Santa Croce sull'Arno si impegnano a:

1. adottare, entro 15 giorni dalla stipula, l'impegno di spesa per la propria quota a favore del Comune di Fucecchio (trasferimento a pubblica amministrazione), comunicandone gli estremi al RUP;
2. trasmettere al RUP, e far trasmettere da Aquatempra i dati e i documenti necessari (contratti in essere, dati di bilancio e di utenza, investimenti programmati, planimetrie);
3. designare il proprio referente (art. 9) e partecipare agli incontri;
4. esprimere le osservazioni sulle bozze e il nulla osta sui deliverable del proprio impianto entro 10 giorni dalla trasmissione; il silenzio vale come assenso;
5. rimborsare la quota dovuta nei termini dell'art. 8.

Art. 8 – Ripartizione della spesa e rimborsi

1. La spesa complessiva è di € 24.000,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 29.280,00, oltre eventuali oneri di legge. Essa è ripartita in parti uguali per impianto, secondo l'Allegato 1: un terzo per Empoli, un terzo per San Gimignano, un terzo per l'impianto intercomunale, a sua volta diviso in parti uguali (50% ciascuno) tra Fucecchio e Santa Croce sull'Arno. Santa Croce sull'Arno sostiene quindi un sesto della spesa complessiva.
2. Il Comune di Fucecchio anticipa l'intera spesa. Dopo ciascun pagamento all'operatore economico, chiede via PEC il rimborso della quota corrispondente, allegando fattura e mandato di pagamento.
3. Ciascun Comune rimborsa la propria quota entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, mediante versamento sul conto di tesoreria del Comune di Fucecchio [IBAN / IT56N0306937877000100046008] con causale "Rimborso quota supporto in house Aquatempra – CIG [...]".
4. In caso di ritardo superiore a 30 giorni, il Comune di Fucecchio invia un sollecito; in caso di ulteriore inadempimento, può procedere a compensazione con altre somme dovute al Comune inadempiente, ove esistenti.
5. Eventuali economie, maggiori oneri approvati da tutte le Parti o penali incassate sono ripartiti con gli stessi criteri.

Art. 9 – Referenti e tavolo di coordinamento

1. Ciascun Comune designa un referente e un sostituto, come di seguito individuati:

Comune	Referente	Sostituto	PEC
Fucecchio	Antonella Caccialupi (RUP)	Alfano Claudia	comune.fucecchio@post acert.toscana.it
Empoli	[...]	[...]	[...]
San Gimignano	[...]	[...]	[...]
Santa Croce sull'Arno	[...]	[...]	[...]

2. I referenti, coordinati dal RUP, formano il tavolo di coordinamento, che si riunisce anche in videoconferenza almeno all'avvio, alla consegna delle bozze e alla consegna finale. Il tavolo condivide i criteri comuni, in particolare quelli di ripartizione dei costi comuni di Aquatempa.

Art. 10 – Comunicazioni e scambio di informazioni

Le comunicazioni formali tra le Parti avvengono esclusivamente via PEC agli indirizzi istituzionali. Le comunicazioni operative possono avvenire per posta elettronica tra i referenti.

Art. 11 – Responsabilità

Ai sensi dell'art. 62, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, le Parti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal Codice. Nei rapporti interni, ciascuna Parte risponde delle attività di propria competenza e degli eventuali danni derivanti dal proprio inadempimento, incluso il ritardo nei rimborsi o nella trasmissione dei dati.

Art. 12 – Durata e recesso

1. L'accordo decorre dalla data dell'ultima firma digitale e resta efficace fino alla consegna definitiva dei documenti e all'integrale rimborso delle quote.
2. Il recesso di una Parte non la libera dall'obbligo di rimborsare la propria quota della spesa già impegnata verso l'operatore economico.

Art. 13 – Sottoscrizione con firma digitale

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. n. 241/1990, l'accordo è sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 82/2005), in formato PAdES o CadES.
2. Il documento circola via PEC in sequenza: Comune di Fucecchio, Empoli, San Gimignano, Santa Croce sull'Arno. Ciascun firmatario, prima di apporre la firma, verifica con un software di verifica conforme la validità delle firme precedenti e dei certificati (non scaduti, non revocati o sospesi) e l'integrità del file.
3. Il Comune di Fucecchio, ricevuto il documento firmato da tutte le Parti, esegue la verifica finale, ne conserva il rapporto di verifica e trasmette a tutte le Parti il file firmato. La data di stipula è quella dell'ultima firma.

Art. 14 – Imposta di bollo e registrazione

1. L'accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, del D.P.R. n. 642/1972, trattandosi di atto tra Comuni.
2. L'accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico della Parte che la richiede.
3. Il contratto con l'operatore economico, di importo inferiore a € 40.000, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Conservazione e duplicati

1. Il Comune di Fucecchio conserva l'originale informatico dell'accordo e del contratto con l'operatore economico nel proprio sistema di conservazione digitale (art. 44 D.Lgs. n. 82/2005).
2. Il Comune di Fucecchio trasmette a ciascuna Parte un duplicato informatico (art. 23-bis D.Lgs. n. 82/2005) dell'accordo e del contratto, che ciascun Comune protocolla e conserva nel proprio sistema documentale, unitamente alla decisione di affidamento e ai deliverable relativi al proprio impianto.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Le Parti trattano i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna in qualità di titolare autonomo per le attività di propria competenza. Il Comune di Fucecchio designa l'operatore economico responsabile del trattamento, ove necessario.

Art. 17 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole, in sede di tavolo di coordinamento, ogni controversia relativa al presente accordo.
2. In mancanza di accordo entro 30 giorni, la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del D.Lgs. n. 104/2010; è competente il TAR Toscana.

Art. 18 – Norme finali

Per quanto non previsto, si applicano la L. n. 241/1990, il D.Lgs. n. 36/2023, il D.Lgs. n. 267/2000 e le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. Eventuali modifiche richiedono la forma scritta e la firma digitale di tutte le Parti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Comune	Firmatario
Fucecchio	Caccialupi Antonella – Responsabile E.Q. Settore n. 4 Servizi alle persone – firmato digitalmente
Empoli	[nome, qualifica] – firmato digitalmente
San Gimignano	[nome, qualifica] – firmato digitalmente
Santa Croce sull'Arno	[nome, qualifica] – firmato digitalmente

Allegato 1 all'accordo – Ripartizione della spesa

Ogni impianto sostiene un terzo della spesa: € 8.000,00 + IVA (€ 9.760,00).

La quota dell'impianto intercomunale si divide al 50% tra Fucecchio e Santa Croce sull'Arno (€ 4.880,00 ciascuno, IVA inclusa).

Impianto / Comune	Quota	Imponibile (€)	IVA 22% (€)	Totale (€)
Empoli	1/3	8.000,00	1.760,00	9.760,00

Impianto / Comune	Quota	Imponibile (€)	IVA 22% (€)	Totale (€)
San Gimignano	1/3	8.000,00	1.760,00	9.760,00
Intercomunale – Fucecchio (50% di 1/3)	1/6	4.000,00	880,00	4.880,00
Intercomunale – Santa Croce sull'Arno (50% di 1/3)	1/6	4.000,00	880,00	4.880,00
Totale	1	24.000,00	5.280,00	29.280,00

Rimborso per tranches (IVA inclusa):

Empoli e San Gimignano, ciascuno 20% = € 1.952,00; 60% = € 5.856,00; 20% = € 1.952,00. Santa Croce sull'Arno: 20% = € 976,00; 60% = € 2.928,00; 20% = € 976,00. La quota di Fucecchio (€ 4.880,00) resta a suo carico e non dà luogo a rimborso.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SPORT

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1135/2026 del SERVIZIO SPORT ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI FUCECCHIO, EMPOLI, SAN GIMIGNANO E SANTA CROCE SULL'ARNO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRAMITE IL COMUNE DI FUCECCHIO QUALE STAZIONE APPALTANTE DELEGATA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AQUATEMPRA S.S.D. A R.L. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI. si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

21/10/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1135/2026 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI FUCECCHIO, EMPOLI, SAN GIMIGNANO E SANTA CROCE SULL'ARNO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRAMITE IL COMUNE DI FUCECCHIO QUALE STAZIONE APPALTANTE DELEGATA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AQUATEMPRA S.S.D. A R.L. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

22/10/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Giunta N. 211 del 22/10/2026

SPORT

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA I COMUNI DI FUCECCHIO, EMPOLI, SAN GIMIGNANO E SANTA CROCE SULL'ARNO PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRAMITE IL COMUNE DI FUCECCHIO QUALE STAZIONE APPALTANTE DELEGATA, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ISTRUTTORIA PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE AD AQUATEMPRA S.S.D. A R.L. DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI COMUNALI..

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 23/10/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*